



# COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

*Provincia di Ascoli Piceno*

CODICE ISTAT 044 005

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 13 del Reg. Data 05-08-14**

**Oggetto: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti Consiglieri:

AGOSTINI MARIA NAZZARENA	P	MAURIZI ANTONIO	P
ALBERTINI DORIANO	A	FARES GIULIANO	P
GRELLI PIERLUIGI	P	FILIPPONI GIULIO	A
MORESCHINI SARA	P	CAIONI MARCO	A
RUFFINI ERMANNO	P	FALCIANI ANDREA	A
FABI CANNELLA FILIPPO	P	SPACCASASSI RINO	A
TRAINI ADRIANA	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In Carica n. 13

Assenti n. 5

La seduta é Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale sig. DOTT.SSA STELLA MARIA

Assume la presidenza il sig. AGOSTINI MARIA NAZZARENA SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Sindaco introduce il punto all'o.d.g. illustrando la proposta di seguito riportata.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 13/2014 del Responsabile dell'ufficio ragioneria che qui di seguito integralmente si riporta:

"PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

*671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

*672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve*

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. ...Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre

2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale..

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge n. 68 del 2 maggio 2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività.

VISTO il prospetto che segue contenente la individuazione dei servizi indivisibili, i relativi costi e la copertura parziale del tributo, pari al 14,91 per cento, così come desunti dallo schema di Bilancio di Previsione Anno 2014:

Polizia Locale	€ 65.950,00
Viabilità, circolazione e sistemazione stradale	€ 104.007,48
Illuminazione pubblica	€ 62.200,00
Servizi socio-assistenziali	€ 106.200,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 37.655,83
Cultura e beni culturali	€ 13.546,00
Territorio e ambiente (ad eccezione servizio smaltimento rifiuti)	€ 39.588,05
TOTALE	€ 429.147,36
Gettito Tasi	€ 64.000,00
% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI	14,91%

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Visto inoltre il Decreto del Ministro dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali".

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 2/2014 lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

#### PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente atto;

- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA 1,3 per mille

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:*

<i>Aliquota IMU</i>	<i>5,5 per mille</i>
<i>Aliquota TASI</i>	<i>0 per mille</i>
<i>Somma IMU + TASI =</i>	<i>5,5 per mille</i>

- ALIQUOTA "1" (uno) per mille

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale

*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:*

<i>Aliquota IMU</i>	<i>7,6 per mille</i>
<i>Aliquota TASI</i>	<i>1,0 per mille</i>
<i>Somma IMU + TASI =</i>	<i>8,6 per mille</i>

- ALIQUOTA "1" (uno) per mille

per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali

*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:*

<i>Aliquota IMU</i>	<i>9,6 per mille</i>
<i>Aliquota TASI</i>	<i>1,0 per mille</i>
<i>Somma IMU + TASI =</i>	<i>10,6 per mille</i>

- di stabilire, ai sensi del comma 681 della Legge 147 del 27/12/2013, la ripartizione nella misura di 80% dell'ammontare complessivo TASI a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e il restante 20% a carico dell'eventuale soggetto occupante;

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC

- di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

- di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

Ritenuto di approvare e fare propria la su riportata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio **ragioneria** in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in esame;

Rammentato a tutti i consiglieri comunali quanto disposto dall'art. 8 del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n. 2/2014 ai sensi del quale ciascun consigliere all'atto del voto deve verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

presenti	n. 8
votanti	n. 8
astenuti	n. 0
favorevoli	n. 8
contrari	n. 0

**DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente atto;

- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA 1,3 per mille

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:*

<i>Aliquota IMU</i>	<i>5,5 per mille</i>
<i>Aliquota TASI</i>	<i>0 per mille</i>
<i>Somma IMU + TASI =</i>	<i>5,5 per mille</i>

- ALIQUOTA "1" (uno) per mille

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale

*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:*

<i>Aliquota IMU</i>	<i>7,6 per mille</i>
<i>Aliquota TASI</i>	<i>1,0 per mille</i>
<i>Somma IMU + TASI =</i>	<i>8,6 per mille</i>

- ALIQUOTA "1" (uno) per mille

per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali

*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:*

<i>Aliquota IMU</i>	<i>9,6 per mille</i>
<i>Aliquota TASI</i>	<i>1,0 per mille</i>
<i>Somma IMU + TASI =</i>	<i>10,6 per mille</i>

- di stabilire, ai sensi del comma 681 della Legge 147 del 27/12/2013, la ripartizione nella misura di 80% dell'ammontare complessivo TASI a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e il restante 20% a carico dell'eventuale soggetto occupante;

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC

- di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

- di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato

presenti	n. 8
votanti	n. 8
astenuti	n. 0
favorevoli	n. 8
contrari	n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to AGOSTINI MARIA NAZZARENA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto 13-08-2014

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

=====

**Copia informatica di documento analogico ai sensi del comma 3 dell'art.23 ter del D.lgs.n.82/2005 destinata unicamente alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.  
Il presente documento digitalmente firmato è copia conforme all'originale ed è conservato negli archivi del Comune di Appignano del Tronto.**